

Civile Ord. Sez. L Num. 12643 Anno 2019

Presidente: BALESTRIERI FEDERICO

Relatore: DE GREGORIO FEDERICO

Data pubblicazione: 13/05/2019

ORDINANZA

sul ricorso 20523-2014 proposto da:

GENERTEL S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR 19, presso lo studio dell'avvocato FEDERICA PATERNO', che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati FRANCO TOFFOLETTO, ELIO CHERUBINI, giusta delega in atti;

- ricorrenti -

2018

contro


3721

CIRILLO GIUSEPPINA, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall' avvocato FRANCO BERTI, CARLO BERTI, PAOLO LONGO , giusta

delega in atti;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 38/2014 della CORTE D'APPELLO
di TRIESTE, depositata il 04/03/2014 r.g.n. 281/2012.



LA CORTE, sentito il consigliere relatore, OSSERVA in punto di fatto quanto segue.

La Corte di appello di Trieste con la sentenza n. 38/23 gennaio – 4 marzo 2014 rigettava il gravame interposto da GENERTEL S.p.a. avverso la pronuncia n. 242 in data due agosto 2012, con la quale il locale giudice del lavoro aveva accolto la domanda dell'attrice Giuseppina CIRILLO, di cui al ricorso in data due settembre 2011 circa l'invocata illegittimità del termine finale apposto ai tre contratti a tempo determinato stipulati dalle parti nel corso degli anni 2009 / 2010, per cui la Cirillo era stata assunta come impiegata addetta al call center sinistri.

La sentenza appellata, notificata il 28-08-2012, aveva accertato la nullità del termine apposto al contratto in data 16-03-2009, senza ammettere la prova richiesta dalla resistente, per carenza di effettività, ossia per insussistenza delle concrete ragioni legittimanti l'assunzione a termine, assenza di nesso causale tra le ragioni indicate nel contratto e l'attività in concreto svolta dalla lavoratrice, liquidando, quindi, l'indennità di cui all'art. 32 L. n. 183/2010 in ragione di sei mensilità.

Il primo contratto ineriva al periodo 16 marzo / 29 agosto 2009 per ragioni di carattere organizzativo, connesse al suddetto progetto, in fase di avvio presso il servizio liquidazione e adibizione al call center sinistri. Il secondo, di cui alla lettera di assunzione datata 8-09-09, era riferito all'arco temporale 9 settembre 2009 / 6 marzo 2010, con la stessa causale come per il primo contratto. Il terzo, datato 17 marzo 2010, era stato convenuto per la durata 17 marzo – 4 settembre 2010 in ordine a "*ragioni di carattere produttivo, dovute ad un anomalo incremento della sinistrosità verificatosi nella regione Campania*".

Secondo la Corte distrettuale vi era stata esecuzione dei rapporti *de quibus* successiva alla formalizzazione per iscritto dei contratti, risultando inoltre la genericità delle esigenze ivi menzionate, per cui inoltre non risultava provato il nesso di connessione tra le indicate esigenze e quanto di fatto verificatosi: <<*Come a ragione osservato in primo grado in base alle stesse asserzioni di GENERTEL la CIRILLO*>> era stata assegnata al call center sinistri, diverso (altro) dall'area liquidazioni per sostituire personale assente impegnato in attività di test, ma non si era provato, né tentato di provare di chi si trattasse, per quale durata e

*quindi la reale ragione era stata altra da quella delineata e formalizzata, essendosi trattato di una sostituzione di addetti, ma priva di riferimenti utili. Nel richiamare, tra l'altro il precedente di Cass. n. 10068/2013 e della propria sentenza n. 248/2013, pronunciata nella causa GENERTEL / Simeoli, relativa allo stesso periodo di inizio 2009, i dati numerici, ad avviso della Corte triestina, smentivano la necessità di dover ricorrere a rapporti a tempo determinato in connessione con l'avvio della fase sperimentale del citato progetto (di gestione ottica documentale), tanto che il numero di addetti con contratto a termine era rimasto invariato durante il periodo considerato. La stessa pianificazione di cui al documento 1 prodotto dalla società smentiva nella sua tempistica che al 16 marzo 2009 vi fossero le esigenze descritte nel suddetto contratto di lavoro a termine, poiché il progetto terminava a gennaio 2009. Né risultava provato che vi fosse una vera e propria esigenza collegata all'anzidetto progetto, visto che la CIRILLO non era stata adibita a quel tipo di attività in modo diretto. Diversamente opinando, poi, sarebbe stato facile dare origine, con genericità ed indeterminatezza, a possibili abusi, attesa la necessità di *perimetrare bene l'area dei negozi a termine per ottemperare ai canoni di cui all'art. 1 del dl.vo n. 368- 2001*. Inoltre, la Corte distrettuale motivatamente disattendeva il *quanto motivo* di appello, condividendo in sostanza le ragioni per cui già in prime cure non era stata ammessa la prova testimoniale, avuto riguardo in particolare alla *temporaneità caratterizzante il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, non consentito in caso di occasioni permanenti di lavoro, donde l'esigenza di valutare con rigore le allegazioni e le prove fornite, stante la natura derogatoria del negozio a termine rispetto al normale contratto a tempo indeterminato*. Per contro, i temi proposti dall'appellante non tenevano conto di ciò, di modo che non potevano essere considerati, come giustamente fatto in primo grado, visto che in dettaglio nulla dicevano sui tempi, le esigenze, i nominativi, i numeri degli addetti ...*

Avverso la succitata decisione d'appello GENERTEL S.p.a. ha proposto ricorso per cassazione, come da atto del 19 - 20 agosto 2014, affidato a cinque motivi, cui ha resistito la sig.ra CIRILLO mediante controricorso, in seguito illustrato da memoria.

CONSIDERATO in diritto che

con il primo motivo di ricorso GENERTEL denuncia violazione e/o erronea applicazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c., con riferimento alla ritenuta non provata contestualità del contratto a termine per mancata contestazione della convenuta ed in relazione a pretesa violazione dell'onere probatorio, evidenziando che il principio di non contestazione non si applica ai contratti per cui è richiesta la forma scritta ad substantiam. Parte attrice, inoltre, a fronte delle contrarie asserzioni della convenuta, avrebbe quindi dovuto dimostrare, ex art. 2697 c.c., l'asserito inizio della prestazione senza la previa sottoscrizione del contratto;

la doglianza, però, non appare pertinente, non solo per mancanza di decisività rispetto al più complesso ed ampio percorso argomentativo seguito dalla Corte di merito, ma soprattutto perché in effetti nella specie non si controverte circa la sussistenza di un contratto scritto (con forma *ad substantiam* ex dl. vo n. 368/01), quanto in ordine al fatto che la prestazione sia stata resa (in parte) ancor prima della formalizzazione. Quindi, la questione sembra riguardare piuttosto il dato cronologico-temporale delle scritture private in parola, della cui datazione ad ogni modo non vi è prova alcuna certezza. In altri termini, la forma scritta ad substantiam risulta rispettata, ma ciò non implica anche la prova del tempo relativo alla formazione dell'atto. D'altro canto, delle tre scritture private, integralmente allegate in copia al ricorso per cassazione, solo la prima reca in calce data (16/03/09) e firma (Giuseppina Cirillo) manoscritte "per accettazione", mentre la seconda e la terza, pur indicando nella loro intestazione dattiloscritta le date dell'8 settembre 2009 e del 17 marzo 2010, invece risultano in bianco negli spazi riservati alla data e alla firma della lavoratrice, a differenza della prima. Del resto, è noto che il valore di prova legale della scrittura privata riconosciuta o da considerarsi tale è limitato alla provenienza della dichiarazione del sottoscrittore e non si estende al contenuto della medesima, sicché la querela di falso è esperibile unicamente nei casi di falsità materiale per rompere il collegamento, quanto alla

provenienza, tra dichiarazione e sottoscrizione e non in quella di falsità ideologica per impugnare la veridicità di quanto dichiarato (v. tra le altre Cass. lav. n. 6781 del 6/8/1987: con riguardo alla scrittura privata - che non ha la piena efficacia probatoria dell'atto pubblico, ma, se riconosciuta od autenticata, fa piena prova solo della provenienza delle dichiarazioni da chi le ha sottoscritte - la verità intrinseca delle dichiarazioni in essa contenute può essere contrastata dalla controparte con ogni mezzo di prova senza necessità di ricorrere alla querela di falso. pertanto, il giudice del merito può e deve liberamente apprezzare il contenuto della scrittura privata prodotta in giudizio, in concorso con gli altri elementi probatori acquisiti al processo, e può anche disattenderla nell'esercizio del suo potere discrezionale di valutazione delle prove.

Cass. lav. n. 10577 del 25/10/1993: la presunzione di veridicità della scrittura privata riconosciuta, ai sensi dell'art. 2702 cod. civ., non si estende oltre il profilo della sua riferibilità al sottoscrittore, onde il giudice può liberamente apprezzarne il contenuto ed eventualmente disattenderlo, nel concorso con altri elementi probatori, legittimamente acquisibili al processo al fine di far superare le risultanze dell'intrinseco del documento. Cfr. ancora Cass. III civ. n. 2284 del 19/03/1996, secondo cui ai sensi degli artt. 2702 cod. civ. e 221 cod. proc. civ. non è proponibile querela di falso, per accertare la falsità di una scrittura privata riconosciuta, o da considerarsi tale, ogni qual volta il querelante non contesti la provenienza delle dichiarazioni da chi ha sottoscritto il documento, ma la veridicità del contenuto di esse, ed eccepisca la esistenza di una simulazione, da accertarsi invece con i mezzi di prova consentiti dal codice.

V. altresì Cass. lav. n. 4582 del 06/05/1998: qualora il lavoratore sostenga di avere stipulato un contratto a tempo indeterminato e che nel contratto di lavoro prodotto dalla controparte, redatto mediante utilizzazione di un modulo prestampato e pacificamente da lui sottoscritto, la data di scadenza, lasciata in bianco, è stata apposta in un momento successivo dal datore di lavoro, al fine di far risultare il contratto a termine e non a tempo indeterminato, non è ammissibile né necessaria una querela di falso, perché la

contestazione verte, attesa la particolare natura della fattispecie, sulla veridicità del contenuto della scrittura privata e non sulla provenienza delle dichiarazioni. Nella specie, di conseguenza, veniva annullata la sentenza impugnata, che aveva ritenuto necessaria la querela di falso e non aveva considerato il possibile rilievo di elementi probatori, quali l'utilizzazione di un modulo prestampato, la diversità grafica degli elementi asseritamente inseriti in un secondo momento e la mancata consegna di copia del contratto al lavoratore, in ottemperanza a quanto previsto, in materia di contratti a termine, dall'art. 1, comma quarto della legge n. 230 del 1962);

con il secondo motivo si deduce l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio (ex art. 360 n. 5 c.p.c.) riguardo ai documenti probanti il nesso causale tra le esigenze indicate nel contratto di assunzione a termine e le mansioni in concreto svolte dall'attrice, laddove si assume che sarebbe anzi smentito che la CIRILLO sia stata adibita al progetto di gestione ottica in modo diretto, ritenendo altresì -erroneamente secondo la ricorrente- sufficiente la sola circostanza dell'assegnazione della CIRILLO all'area call center per affermare la sua estraneità al progetto, senza quindi considerare i documenti prodotti, da cui emergeva che la fase di avvio del progetto aveva interessato l'itero servizio Liquidazione Sinistri, nel cui ambito ricadevano sia l'area call center sinistri sia l'area liquidazione (verbale del KICK-off di progetto in data 14 luglio 2008 - doc. 1). Il call center sinistri era un'area del servizio liquidazione e come tale era interessato anch'esso al progetto di gestione ottica documentale, il quale aveva coinvolto tutte le fasi del processo di liquidazione, sin dalla apertura del sinistro, cui erano propriamente addetti gli operatori assegnati al call center. Dunque, l'attività svolta dalla Cirillo era connessa al progetto di gestione ottica;

sul punto la censura non solo appare in larga misura non autosufficiente, rispetto alle allegazioni richieste a pena d'inammissibilità dall'art. 366 co. I nn. 3 e 6 c.p.c., ma comunque preclusa per effetto della c.d. *doppia conforme* ai sensi dell'art. 348 ter, quinto e quarto comma, c.p.c. in relazione all'art. 360, co. I n. 5 dello stesso codice di

rito, trattandosi di appello promosso con ricorso depositato il 27 settembre 2012, quindi respinto dalla sentenza qui impugnata, in base al regime transitorio di cui all'art 54, co. 2, del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv., con modificazioni, dalla l. 7 agosto 2012, n. 134, secondo il quale l'art. 348-ter «*si applica ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto*» (avvenuta il 12 agosto 2012). Né parte ricorrente ha evidenziato diversità riguardo alle ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base delle due pronunce di merito; con il terzo motivo viene denunciata la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362 e ss. c.c. nonché 1 dl. vo n. 368/2001 in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., con riferimento a pretesa erronea qualificazione del c.t.d. *de quo* per esigenze di carattere sostitutivo. Erroneamente la Corte di merito avrebbe ritenuto che la vera ragione dell'assunzione a termine fosse consistita nella sostituzione del personale originariamente addetto al call center impegnato nella fase di avvio del nuovo progetto. Dunque, non sussistevano esigenze sostitutive, desunte dal solo fatto che la CIRILLO non sarebbe stata coinvolta direttamente nel progetto di gestione ottica documentale. Vi era stato errore d'interpretazione della causale, laddove i primi due contratti facevano riferimento a ragioni di carattere organizzativo CONNESSE all'avvio del PROGETTO di gestione ottica documentale, sicché la connessione non implicava, necessariamente, un diretto coinvolgimento. Ne derivava la violazione del criterio d'interpretazione letterale, laddove il contratto in questione non faceva cenno ad esigenze sostitutive, neppure menzionate tra i compiti enunciati dall'attrice con il ricorso introduttivo del giudizio. Quanto alla dedotta violazione art. 1 dl. vo n. 368/01, è stata richiamata la giurisprudenza di legittimità, secondo la quale è valido il contratto a termine anche quando le mansioni assegnate non siano direttamente attinenti alle ragioni del tempo determinato indicate. La causa del contratto di lavoro temporaneo non incide automaticamente sulle mansioni determinandole, sicché il lavoratore assunto a tempo determinato non deve svolgere

mansioni direttamente connesse alla ragione dedotta in contratto. Ed anche nell'ambito del lavoro a termine il datore conserva il potere di assegnare al lavoratore qualifica e mansioni in relazione alle esigenze organizzative e produttive dell'impresa. Nemmeno vi era stata alcuna violazione, quindi, dell'art. 5 del dl.vo n. 368/01. Era, pertanto, paradossale la conclusione cui era pervenuta la Corte territoriale, la quale aveva ritenuto che la ragione dell'assunzione a termine *de qua* fosse diversa da quella testualmente indicata nel relativo contratto;

con la quarta censura parte ricorrente si duole della violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1 del dl. vo n. 368/01, nonché degli artt. 2697 c.c. e 420 c.p.c. -art. 360 n. 3 c.p.c.- in ordine alla asserita natura temporanea dell'esigenza a base del contratto a termine e del relativo onere di allegazione e di prova del datore di lavoro, sempre con erronei riferimenti ad esigenze sostitutive ed in relazione alla consistenza numerica del personale dipendente in pianta stabile impiegato nel progetto e a quella dei lavoratori assunti a termine, carenze che avrebbero reso impossibile la valutazione del requisito della temporaneità delle esigenze dedotte in contratto. Il requisito della temporaneità risulterebbe, inoltre, in contrasto con il requisito di specificità, invece richiesto dall'art. 1 dl.vo n. 368/2001, come da circolare Ministero del Lavoro n. 142 del 2002, secondo cui tra l'altro la sopravvenuta stabilità dell'esigenza non può incidere negativamente sulla legittimità del contratto di lavoro a termine ex dl.vo n. 368 del 2001. Per contro, l'impugnata sentenza pretendeva l'enunciazione particolareggiata di dati da cui poter desumere l'asserito requisito della temporaneità. Era stato, altresì, violato l'art. 2697 c.c., per aver la Corte territoriale erroneamente ritenuto pure non adempiuto l'onere probatorio, mentre le allegazioni contenute nella memoria di cui all'art. 416 c.p.c. risultavano ampiamente esaustive. Il citato precedente di Cass. n. 10068/13 non era pertinente, avvedo riguardato il caso di esigenze sostitutive. Erroneo risultava anche il riferimento al doc. 1 di GENERTEL, il quale non prevedeva affatto l'ultimazione del progetto nel gennaio 2009, ma descriveva le sue varie fasi, con inizio soltanto nel

gennaio 2009, mentre l'inizio della operatività in via definitiva risale al 23-09-2009. Ulteriori violazioni riguardavano gli artt. 2697 c.c. e 420 c.p.c. per errata non ammissione della richiesta prova testimoniale, sempre in base al falso presupposto della temporaneità, connessa alle ipotizzate ma insussistenti esigenze sostitutive;

i suddetti motivi, terzo e quarto, tra loro connessi e perciò esaminabili congiuntamente, vanno comunque disattesi, dovendosi ripetere quanto in proposito già condivisibilmente osservato da questa Corte con la sentenza n. 22188 del 10/05 - 12/09/2018, laddove è stato già respinto analogo ricorso di GENERTEL contro SIMEOLI Felicia, avverso la succitata pronuncia n. 248/2013 della medesima Corte d'Appello triestina, espressamente all'uopo richiamata a pag. 10 della sentenza n. 38/2014 qui impugnata [*<< ...In sostanza, la società si duole della valutazione svolta dal giudice di appello sulle effettive ragioni determinative della assunzione della lavoratrice ed in tale contesto individua quale vizio la errata interpretazione del contratto. In realtà la Corte territoriale ha consapevolmente considerato la dizione letterale dei contratti e quindi le ragioni di carattere organizzativo enunciate, ponendole a raffronto con le stesse affermazioni della società circa la necessità di utilizzare la lavoratrice per sopperire ad una temporanea carenza di personale "ordinario" impegnato nella fase di sperimentazione del nuovo sistema di gestione dei documenti. Pertanto, non di errata interpretazione del contratto può parlarsi, ma di valutazione di merito circa la difformità tra le indicazioni contrattuali e la realtà della prestazione di lavoro fornita in quel rapporto di lavoro. Il motivo risulta quindi inconferente e deve essere disatteso e rigettato.*

2)- *Con il secondo motivo è denunciata la violazione e falsa applicazione dell'art. 1 d.lgs n.n. 368/2001 (ex art. 360, co.1, n. 3 c.p.c.) con riguardo alla errata nozione di specificità, in quanto la Corte avrebbe interpretato tale elemento in maniera difforme rispetto al prevalente orientamento giurisprudenziale e dottrinario. Sul punto la sentenza ha chiarito che il richiamo al "Progetto di gestione ottica documentale", contenuto nei contratti in questione, sarebbe stato sufficiente quale indicazione delle ragioni della assunzione a tempo determinato, se fosse risultato il diretto rapporto causale con l'impiego della lavoratrice, ciò non risultando nel caso di specie, in quanto la Simeoli non era stata adibita a tale progetto, ma a prestare attività già in*

precedenza svolte da lavoratori impegnati nel progetto. Il motivo di censura non risulta, quindi, mirato all'effettiva statuizione, in quanto non risulta alcuna dissonanza tra la nozione di specificità utilizzata dalla Corte distrettuale rispetto a quella individuata dagli orientamenti più consolidati della giurisprudenza di legittimità. Questa Corte ha precisato che «In tema di assunzioni a termine, il datore di lavoro ha l'onere di specificare in apposito atto scritto, in modo circostanziato e puntuale, le ragioni oggettive, ossia le esigenze di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, che giustificano l'apposizione del termine finale. Ne consegue che compete al giudice di merito accertare la sussistenza di dette ragioni, valutando ogni elemento idoneo a darne riscontro» (Cass. n. 2680/2015). Ha altresì soggiunto che «L'apposizione di un termine al contratto di lavoro, consentita dall'art. 1 del d.lgs. 6 settembre 2001, n. 368 a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, che devono risultare specificate, a pena di inefficacia, in apposito atto scritto, impone al datore di lavoro l'onere di indicare in modo circostanziato e puntuale, al fine di assicurare la trasparenza e la veridicità di tali ragioni, nonché l'immodificabilità delle stesse nel corso del rapporto, le circostanze che contraddistinguono una particolare attività e che rendono conforme alle esigenze del datore di lavoro, nell'ambito di un determinato contesto aziendale, la prestazione a tempo determinato, sì da rendere evidente la specifica connessione tra la durata solo temporanea della prestazione e le esigenze produttive ed organizzative che la stessa sia chiamata a realizzare e l'utilizzazione del lavoratore assunto esclusivamente nell'ambito della specifica ragione indicata ed in stretto collegamento con la stessa. Spetta al giudice di merito accertare - con valutazione che, se correttamente motivata ed esente da vizi giuridici, resta esente dal sindacato di legittimità - la sussistenza di tali presupposti, valutando ogni elemento, ritualmente acquisito al processo, idoneo a dar riscontro alle ragioni specificamente indicate con atto scritto ai fini dell'assunzione a termine, ivi compresi gli accordi collettivi intervenuti fra le parti sociali e richiamati nel contratto costitutivo del rapporto» (Cass. n. 10033/2010). Dai principi enunciati risulta, quindi, essenziale ai fini del requisito di specificazione, non solo la precisa e puntuale indicazione delle ragioni determinative dell'assunzione a termine, ma anche la diretta utilizzazione del lavoratore nell'ambito e nelle attività indicate ai fini dell'assunzione. Tale ultimo requisito, come valutato dalla Corte territoriale, difettava nel caso di specie, essendo stata, la lavoratrice, adibita a

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

mansioni non direttamente afferenti al Progetto indicato nel contratto, ma allo svolgimento di attività ordinarie evidentemente estranee al progetto, pur realizzato dalla società. Il motivo deve essere rigettato.

3)- Con il terzo motivo è denunciata la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. (ai sensi dell'art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.), per la errata ricostruzione dell'onere allegatorio e probatorio. Si duole parte ricorrente della mancata pronuncia della Corte territoriale sul motivo di gravame inerente alla mancata ammissione delle prove testimoniali articolate dalla società nel giudizio di primo grado. Il motivo è infondato, in quanto non risulta considerata nella censura proposta la ratio decidendi della sentenza impugnata (e prima ancora della decisione del tribunale), costituita dalla difformità tra l'attività assegnata alla lavoratrice e le ragioni giustificative della assunzione a termine. Come evidenziato al punto precedente della presente decisione, la valutazione sulla divaricazione tra mansioni svolte e progetto indicato nel contratto di assunzione ha determinato i giudici di merito a ritenere illegittima l'apposizione del termine e a considerare irrilevanti i capitoli di prova dedotti. La correttezza di tale assunto, come valutata al punto 2) sopra riportato, rende assorbito, o comunque infondata la censura. ...>>].

per giunta, parte ricorrente ha inammissibilmente omissso di riprodurre, in particolare, ai sensi dell'art. 366, co. I n. 6, c.p.c., i capitoli della prova testimoniale, di cui lamenta la mancata ammissione;

infine, con il quinto motivo è stata denunciata la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 32 co. 5 L. n. 183 /2010 – ex art. 360 n. 3 c.p.c. – unitamente ad omissso esame di un fatto decisivo per il giudizio – art. 360 n. 5 c.p.c. – circa la erronea liquidazione del *quantum*, attesa l'omessa considerazione del ritardo con il quale la sig.ra CIRILLO si era attivata, avendo per giunta ella nelle more pure lavorato, con conseguente *aliunde perceptum*;

tale censura va anch'essa disattesa, non solo per carente allegazione di quanto in proposito dedotto nel corso del giudizio di merito e per inammissibilità della doglianza in base al vigente testo dell'art. 360 co. I n. 5 c.p.c., nella specie *ratione temporis* applicabile (per di più precluso dall'anzidetta doppia conforme ai sensi dell'art. 348-ter

del codice di rito, secondo quanto sopra osservato in relazione al secondo motivo), ma anche perché l'indennizzo di cui all'art. 32 prescinde del tutto dall'eventuale *aliunde perceptum* o *percipiendum* (v. Cass. lav. n. 3056 del 29/02/2012: in tema di risarcimento del danno per i casi di conversione del contratto di lavoro a tempo determinato, lo "ius superveniens" ex art. 32, commi 5, 6 e 7, della legge n. 183 del 2010 configura, alla luce dell'interpretazione adeguatrice offerta dalla Corte costituzionale con sentenza n. 303 del 2011, una sorta di penale "ex lege" a carico del datore di lavoro che ha apposto il termine nullo; pertanto, l'importo dell'indennità è liquidato dal giudice, nei limiti e con i criteri fissati dalla novella, a prescindere dall'intervenuta costituzione in mora del datore di lavoro e dalla prova di un danno effettivamente subito dal lavoratore -senza riguardo, quindi, per l'eventuale "aliunde perceptum"- trattandosi di indennità "forfetizzata" e "onnicomprensiva" per i danni causati dalla nullità del termine nel periodo cosiddetto "intermedio", dalla scadenza del termine alla sentenza di conversione. Conformi, tra le altre, Cass. lav. n. 9023 del 5/6/2012 e n. 19098 del 9/8/2013);

per effetto della soccombenza, qui confermata, della convenuta società, detta parte, attuale, ricorrente è tenuta al rimborso delle spese, nonché al versamento dell'ulteriore contributo unificato ricorrendo, evidentemente, il presupposto di cui all'art. 13, c. 1 quater, del d. P.R. n. 115/2002;

P.Q.M.

la Corte RIGETTA il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese, che liquida, a favore della controricorrente, in complessivi euro 5000,00 (cinquemila/00) per compensi professionali ed in euro 200,00 (duecento/00) per esborsi, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge. -----

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della società ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13. -----

Così deciso in Roma il sei novembre 2018

IL PRESIDENTE
dr. Federico Balestrieri

Federico Balestrieri

FDG

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Donatella COLETTA
Depositato in Cancelleria



oggi, ...13 MAG...2019

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Donatella COLETTA

